



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118

C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.12.2022

Info/05.22/COVID 19/SICUREZZA/Sintesi obblighi datore di lavoro in merito ai DPI
(mascherine)/Aggiornamento sulle ultime disposizioni

COVID 19/SICUREZZA

AGGIORNAMENTO SULLE ULTIME MISURE CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA E NUOVE REGOLE SULLA QUARANTENA.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SUI DPI (MASCHERINE)

Aggiornamenti

Facciamo seguito all'invio di informative in merito alla 'argomento per informare sull'ulteriore misura, **decreto legge 229** del 30 dicembre 2021., che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure (nei link evidenziati in rosso gli approfondimenti):

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del **Green Pass rafforzato** a una serie di attività anche all'aperto. Sarà inoltre necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. ([Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it](#))

Quarantene

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare.

Vedi la **Circolare del 30 dicembre 2021**

Consulta **FAQ sul sito www.governo.it**

Sintesi sugli obblighi del datore di lavoro per l'utilizzazione dei DPI (mascherine) nei luoghi di lavoro

A seguito di dubbi espresse dalle imprese si coglie l'occasione per riportare il punto normativo sui dubbi sull'utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa generale sulla sicurezza.

Si ricorda che il Decreto Legge n. 127 del 2021 obbliga i lavoratori al possesso del green pass (Certificazione Verde Covid-19) per l'accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 **pur restando obbligatorio, per il datore di lavoro e per i lavoratori con green pass, il rispetto del protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**(<https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4515997.pdf>)

Tra gli obblighi ivi previsti c'è l'uso dei dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina chirurgica. Vediamo in quali casi resta obbligatoria.

Ai fini del protocollo condiviso, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”** di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in

È necessario sottolineare quanto stabilito dal protocollo condiviso del 6 aprile 2021 in merito alle “mascherine chirurgiche” e al loro uso in occasione di lavoro. **Queste, con la firma del nuovo protocollo, vengono considerate DPI**, ai sensi dell'art.74, co.1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili), è previsto debbano essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, non ritenendole necessarie solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando valutata l'opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da FFP2, FFP3...).

In base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i (https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#015), in particolare all'art. 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale. La consegna dei DPI deve essere registrata attraverso apposito modulo di consegna dei DPI.

La sanzione per la mancata applicazione della norma può comportare, per il datore di lavoro e il dirigente, l'arresto da due e quattro mesi o ammenda da 1.644,00€ a 6.576,00€.

Ai fini della corretta procedura di consegna è opportuno utilizzare un verbale di consegna che dovrà riportare il nominativo del datore di lavoro, dei lavoratori che ricevono i DPI, il tipo di DPI consegnato e uno spazio per le firme.

Per informazioni circa l'uso corretto e le precauzioni, ad esempio per i tempi di utilizzo di questi dispositivi, è necessario consultare le indicazioni fornite dal produttore. Riguardo i tempi d'impiego, normalmente si consiglia la sostituzione della mascherina ogni 4-8 ore di utilizzo, quando diventa umida ed in seguito ad un'interruzione dell'attività lavorativa.